



Regolamento concernente la certificazione SFG/CSAM per medici d'urgenza responsabili¹ o capi intervento sanità

Art. 1 Introduzione

I certificati hanno valenza di raccomandazione per le direzioni cantonali della sanità nonché altre autorità e organizzazioni incaricate di far fronte a eventi maggiori e situazioni particolari/straordinarie e attestano le capacità del titolare del certificato di fungere da quadro del servizio sanitario (medici d'urgenza responsabili o capi intervento della sanità o caposettore della sanità). Queste capacità acquisite si basano sulla dottrina SFG/CSAM e sui relativi documenti esaustivi come le disposizioni d'esecuzione SFG/CSAM e il curriculum SFG/CSAM.

Art. 2 Certificati SFG/CSAM

Per i medici d'urgenza responsabili e per i capi intervento sanità sono rilasciati due certificati distinti. Tutti i certificati sono firmati dall'incaricato del Consiglio federale per il Servizio sanitario coordinato (SSC). I certificati dei medici d'urgenza responsabili sono inoltre firmati dal presidente della Società svizzera per la medicina d'urgenza e di salvataggio (SSMUS), mentre quelli dei capi intervento sanità dal presidente dell'Associazione Svizzera Soccorritori (ASS).

Art. 3 Condizioni per la certificazione

I corsi di perfezionamento SFG/CSAM sono aperti a tutte le persone interessate del settore sanitario. Si presuppongono tuttavia nozioni di base nel campo della medicina d'urgenza e del salvataggio.

Oltre ad aver superato con successo i corsi SFG-P o il modulo CSAM, per ottenere il certificato SFG/CSAM devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- per i medici d'urgenza responsabili:

certificato valido di capacità in medicina d'urgenza preospedaliera (medico d'urgenza SSMUS);

- per i capi intervento sanità:

diploma di soccorritore o equivalente e almeno tre anni di esperienza professionale al 100% o sei anni al 50% in un servizio di soccorso.

Dopo aver concluso i corsi di perfezionamento SFG-P o il relativo modulo CSAM, si può richiedere il certificato SFG/CSAM se le condizioni sono soddisfatte. Il formulario può essere scaricato dalla pagina Internet www.babs.admin.ch/de/aufgabenbabs/ksd/ausbueb.html. I certificati sono rilasciati al massimo fino a due anni dopo i corsi SFG/CSAM, a patto che, al momento della domanda, i candidati adempiano le condizioni di base richieste.

¹ Per facilitare la lettura del regolamento è stata utilizzata la forma maschile per indicare i due sessi.

L'adempimento delle condizioni per l'ottenimento del certificato SFG/CSAM è esaminato dalla commissione per la certificazione/il rinnovo dei certificati SFG/CSAM (cfr. art. 8).

In casi eccezionali motivati, anche il comitato consultivo SFG/CSAM² può rilasciare il certificato. Ciò avviene su domanda dei partecipanti che non hanno adempiuto completamente le condizioni di ammissione al corso, ma che nella vita professionale svolgono compiti che corrispondono agli obiettivi dei corsi.

Art. 4 Riconoscimento di certificati esteri

L'SFG/CSAM si orienta in particolare alle specificità della Svizzera con le sue strutture federalistiche e – anche per questo motivo – ha sviluppato il modello di condotta duale. I certificati conseguiti all'estero non possono quindi essere riconosciuti come equivalenti. Esiste tuttavia la possibilità di ottenere il certificato SFG/CSAM per medici d'urgenza responsabili o capi intervento sanità per via semplificata.

Sono richieste le seguenti condizioni:

- domanda di riconoscimento del diploma/certificato conseguito all'estero (allegare il relativo diploma/certificato e il programma della formazione);
- assolvimento dei contenuti del SFG-P o dei moduli CSAM oppure adempimento delle necessarie premesse come i moduli di e-learning (webSFG-P).

I contenuti e/o i moduli da assolvere sono fissati dalla commissione per la certificazione/il rinnovo dei certificati SFG/CSAM sulla base di una valutazione del singolo dossier.

Art. 5 Validità

I certificati sono validi cinque anni. Per il rinnovo dei certificati occorre fornire la prova di un aggiornamento continuo secondo il «Regolamento concernente l'aggiornamento per il rinnovo del certificato SFG/CSAM».

Art. 6 Emolumenti

Gli emolumenti per il rilascio del certificato sono compresi nei costi del corso.

Art. 7a Rinnovo del certificato

Il regolamento concernente l'aggiornamento disciplina il rinnovo del certificato ed è disponibile all'indirizzo: www.babs.admin.ch/de/aufgabenbabs/ksd/ausbueb.html. Secondo questo regolamento sono riconosciute le manifestazioni annunciate pubblicamente sui temi inerenti alla medicina in caso di catastrofe e all'organizzazione in caso di catastrofe. Altre offerte (ad es. eventi di aggiornamento interni alla struttura ospedaliera o al servizio di soccorso) possono essere esaminate dalla commissione per la certificazione/il rinnovo dei certificati SFG/CSAM.

² Ulteriori informazioni all'indirizzo www.babs.admin.ch/de/aufgabenbabs/ksd/ausbueb.html

Art. 7b Interruzione dell'attività formativa e prova dei crediti

Le interruzioni dell'attività formativa per un periodo di quattro mesi o più durante il perfezionamento comportano una riduzione proporzionale dei crediti formativi da acquisire. Questo si applica ai soggiorni all'estero, ai congedi maternità e altre interruzioni in Svizzera.

Art. 8 Commissione per la certificazione/il rinnovo dei certificati

La commissione per la certificazione/il rinnovo dei certificati SFG/CSAM si compone come segue:

- una rappresentanza del Centro di competenza per la medicina militare a la medicina di catastrofe (CC ASMC) – presidenza;
- una rappresentanza dell'Associazione Svizzera Soccorritori (ASS);
- una rappresentanza della Società svizzera per la medicina d'urgenza e di salvataggio (SSMUS);
- una rappresentanza di ciascuno dei partner incaricati del perfezionamento.

È ammesso un ruolo doppio di rappresentante a livello politico-tecnico (CC ASMC, ASS, SSMUS) e a livello politico-formativo (partner incaricato del perfezionamento), è ammessa.

La commissione è competente per

- l'esame delle condizioni per l'ottenimento del certificato SFG/CSAM (art. 3);
- il riconoscimento di certificati esteri e la determinazione dei contenuti dei corsi da assolvere sulla base della valutazione del singolo caso (art. 4);
- il riconoscimento di altre manifestazioni di aggiornamento interne alla struttura ospedaliera o al servizio di soccorso quali crediti per il rinnovo del certificato (art. 7).

La Segreteria SFG/CSAM è a disposizione della commissione.

Art. 9 Istanza di ricorso

Il comitato consultivo SFG/CSAM è l'istanza di ricorso per tutte le decisioni della commissione per la certificazione/il rinnovo dei certificati SFG/CSAM. Esso decide in via definitiva. I ricorsi muniti di motivazione devono essere indirizzati alla Segreteria SFG/CSAM all'attenzione del comitato consultivo SFG/CSAM entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.

Art. 10 Disposizione transitoria

I diplomi rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono validi fino alla loro scadenza. In seguito potranno essere rinnovati e rilasciati sotto forma di certificati secondo le disposizioni e le prescrizioni del regolamento concernente l'aggiornamento.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore retroattivamente il 1° luglio 2018 e sostituisce quello del 1° gennaio 2017 concernente l'assegnazione dei diplomi CEFOCA-SFG per medici d'urgenza responsabili e capi intervento sanità (Reglement zur Diplomierung CEFOCA-SFG von Leitenden Notärzten und Einsatzleitern Sanität).

Il 22.02.2024 il presente regolamento è stato aggiornato nella forma (data, indirizzi, persone),
ma non nei contenuti.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a smaller, more fluid stroke.

Berna, 22.02.2024

L'incaricato per il Servizio sanitario
coordinato SSC
Dr. med. Tenzin Lamdark